



Infostudio Lavoro

del 02.10.2020

Cassa integrazione: richiesta delle ulteriori 18 settimane

Gentile Cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, cosiddetto "decreto agosto" sono intervenute modifiche in tema di ammortizzatori sociali, in riferimento alla possibilità di richiedere ulteriori 18 settimane di trattamento salariale.

Le condizioni per poterne beneficiare richiedono qualche chiarimento preliminare, con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Disposizione normativa.....	2
Normativa e prassi.....	2
Termine di presentazione.....	3
Accesso ai trattamenti.....	3
Informativa sindacale.....	3

Disposizione normativa

Normativa e prassi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.104/2020, cd. "decreto agosto"

sono state concesse ulteriori 18 settimane di trattamento di integrazione salariale, fruibili in un arco temporale che va **dal 13 luglio al 31 dicembre 2020**. Queste "nuove" 18 settimane di cassa integrazione, risultano indipendenti e scollegate dagli interventi messi in atto dal Governo ad inizio emergenza a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti, pertanto, i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti a prescindere dal ricorso e dall'effettivo utilizzo delle precedenti settimane di ammortizzatori sociali, richieste o meno, nel primo semestre dell'anno 2020.

Per beneficiare di queste ulteriori settimane, occorre fare riferimento a due periodi distinti:

1

Il primo periodo, pari a nove settimane, non prevede alcuna specifica condizione, salvo l'obbligo di sottrarre i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020. A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di cassa integrazione, per il periodo che va dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020, in relazione alla nuova previsione normativa, delle 9 settimane spettanti vanno decurtate le settimane che si collocano all'interno del periodo che decorre dal 13 luglio, nel nostro caso 3 settimane (dal 13 luglio al 1° agosto), e potrà dunque richiedere, al massimo, 6 settimane complessive di nuovi trattamenti per il primo periodo.

2

Il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. I datori di lavoro saranno chiamati a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- 0% Il contributo addizionale non sarà richiesto ai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento.



OSSERVA - Per richiedere l'ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale, inoltre, i datori di lavoro saranno tenuti a corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, in cui dovranno autocertificare la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di invio di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Termine di presentazione

Ai fini dell'accesso ai trattamenti, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge, ovvero, entro il 30 settembre 2020. Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell'emergenza, ha segnalato l'esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.

Accesso ai trattamenti

Le complessive diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

- Possono accedere ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto-legge n. 104/2020, esclusivamente i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.

Informativa sindacale

Le aziende che trasmettono le domande hanno l'obbligo di informazione sindacale, consultazione e esame congiunto, che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Conseguentemente, all'atto della presentazione della richiesta di concessione dell'integrazione salariale, le aziende devono limitarsi a dichiarare all'Istituto, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Con particolare riguardo, invece, ai Fondi di solidarietà subordinati e al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, le aziende dovranno sottoscrivere l'accordo per poter accedere alla prestazione.



NOTA BENE - In questi ultimi casi, l'accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga all'Istituto in tempo utile a consentire l'autorizzazione della prestazione. In mancanza di tale adempimento la domanda di assegno ordinario non potrà essere autorizzata.
